



CONFERENZA UNIFICATA
13 novembre 2008

*Conseguito nelle
sedute del
13 novembre 2008*
[Signature]

Punto 7 - Elenco B) all'ordine del giorno

PARERE ANCI SULLA PROPOSTA DI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE: "MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 32-BIS DEL DECRETO LEGGE 30/9/2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/11/2003, N. 326 ED INCREMENTATO CON LA LEGGE 24/12/2007, N. 244".

L'Anci condivide la proposta in oggetto con alcune osservazioni :

Aspetti condivisibili:

- A) nella proposta si tiene conto degli aggiornamenti in tema di "norme tecniche per le costruzioni" intervenuti con i decreti Ministero Infrastrutture del 14/9/2005 e 14/1/2008, e, pertanto, si ammettono "verifiche tecniche" eseguite in coerenza sia con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 della prima ordinanza PCM 3274/2003, sia eseguite in coerenza con i citati D.M. 14/9/2005 e D.M. 14/1/2008;

- B) nel documento non si rinuncia a perseguire una opportuna "continuità" nella metodologia per lo svolgimento delle "verifiche tecniche" (che costituiscono il presupposto per l'assegnazione dei finanziamenti di adeguamento strutturale ed antisismico), pur tenendo conto del processo evolutivo che ha caratterizzato la normativa di settore negli ultimi anni, dall'Ordinanza PCM 3274/2003 al D.M. Infrastrutture 14/1/2008;

- C) nel testo non si esclude che, in presenza di rischio sismico "grave ed attuale", i finanziamenti possano essere assegnati, seppure in misura più sfavorevole (allegato 2 - 4° capoverso), anche a prescindere dallo svolgimento delle "verifiche tecniche" secondo le metodologie definite dalla ordinanza PCM 3274/2003, prima, e dal D.M. 14/1/2008, poi.

Inoltre condivisa ed apprezzata è anche la definizione dell'obiettivo dello "snellimento delle procedure" di cui al comma 7 dell'art. 4, auspicando che esso possa riguardare, non solo l'esame delle proposte delle Regioni e le eventuali riassegnazioni dei finanziamenti, bensì le generali modalità che regalano l'assegnazione dei contributi, anche per superare alcune difficoltà emerse in attuazione dei precedenti programmi ex art. 80, c. 21, Legge 289/2002:

Si condivide infine l'impostazione semplificata, così come definita dal comma 3° dell'art. 3 ed il criterio che si esplica nella disposizione di cui all'ultimo comma dell'allegato 2, ovvero quello di differenziare fortemente l'entità del finanziamento in relazione all'indice di rischio, giungendo fino a prevedere un finanziamento pari al 100% del costo convenzionale se il "parametro Rcd" è inferiore.

Premesso quanto sopra, si ritiene tuttavia di evidenziare alcuni aspetti critici:

1) a fronte della efficiente impostazione della metodologia per la gestione del Fondo, non può non evidenziarsi la relativa esiguità rispetto al fabbisogno, che si sta profilando in particolare per i Comuni;

2) occorre acquisire la comune consapevolezza che il programma di interventi per la riduzione del rischio sismico è caratterizzato da una vastità e da una inevitabile estensione

temporale, tali da travalicare la portata di ogni tradizionale strumento programmatico della Pubblica Amministrazione ed in particolare dei Comuni; pertanto, occorre definire strumenti anche innovativi che risultino concretamente vincolanti per le varie Amministrazioni interessate.

Infine va osservato che la conclusione della fase delle "verifiche tecniche" secondo le metodologie definite dalle nuove Norme - necessariamente preliminari alla individuazione delle priorità degli interventi - è tutt'altro che conclusa; in merito l'ANCI si è fatta, a suo tempo, promotore della richiesta di differimento al 31/12/2010 della data per la conclusione delle stesse (art. 20 D.L. 21/12/2007 n° 249); tuttavia, presumibilmente, tale periodo non risulterà sufficiente per esaurire tutte le fasi della verifica.

